CONSORZIO PARCO FLUVIALE REGIONALE DEL TARO

Sede legale: c/o Corte di Giarola
Strada Giarola 11 - 43044 COLLECCHIO (PR)

STATUTO

Allegato alla delibera di Consiglio n. 3 del 4.2.04

Pubblicato con determina del Direttore n. 179 del 10.11.04

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Denominazione e scopo

Il Consorzio del Parco Fluviale Regionale del Taro è costituito tra i Comuni di Collecchio, Medesano, Noceto, Fornovo Taro, Parma ed Amministrazione Provinciale di Parma. Il Consorzio è costituito per la gestione del Parco Fluviale Regionale del Taro perseguendo le finalità della L.R. 12 novembre 1992, n. 40, e gli obiettivi più specifici determinati dagli strumenti di pianificazione e programmazione del parco stesso.

Il Consorzio garantisce la corretta gestione del parco in un costante rapporto di coinvolgimento e partecipazione delle comunità locali interessate.

Il Consorzio gestisce direttamente, ovvero mediante organismi esterni o società strumentali centri visita o altre strutture funzionali al parco anche se situate al di fuori della zona perimetrata a parco. Esso può assumere la gestione, per i fini di cui all'art. 1 della L.R. 11/1988, anche di territori esterni al parco qualora venga indicato dagli enti competenti.

Art. 2 – Sede legale

Il Consorzio ha sede legale in Collecchio, in Str. Giarola, 11 c/o Corte di Giarola.

Con deliberazione del Consiglio assunto con voto unanime e con la presenza di tutti i componenti, il Consorzio può trasferire la sede legale.

Il Consorzio può aprire sedi amministrative e/o operative in tutto il territorio del parco e del pre-parco o al di fuori dell'area protetta.

Art. 3 - Quote di partecipazione

Le quote di partecipazione dei singoli enti al Consorzio sono determinate percentualmente in base ad accordi intervenuti tra gli stessi enti e secondo i seguenti parametri valutati ciascuno in uguale misura:

- porzione territoriale interessata dal parco;
- entità del contributo annuo consortile.

Le quote di partecipazione sono stabilite nel modo seguente:

Provincia di Parma	310/1000
Comune di Parma	140/1000
Comune di Collecchio	330/1000
Comune di Medesano	90 /1000

Comune di Noceto	100/1000
Comune di Fornovo Taro	30/1000

Le quote di partecipazione sono assunte per determinare il valido formarsi delle decisioni del Consiglio del Consorzio secondo il successivo art. 16.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio consortile è costituito:

- dai beni immobile e mobili già in dotazione al precedente Consorzio del parco e da quelli messi a disposizione dagli enti istitutori;

- dai beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permute, donazioni e lasciti;

- da ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto.

Art. 5 – Informazioni agli enti consorziati

Il Consorzio trasmette agli enti consorziati, prima dell'esame del Consiglio, le proposte relative al bilancio preventivo e consuntivo, al Piano Territoriale, al Programma di Sviluppo e al Regolamento del parco e le proposte di modifica a questi stessi atti, alle acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Eventuali osservazioni degli enti agli atti del Consorzio devono pervenire allo stesso entro 40 giorni dalla loro trasmissione, trascorsi i quali si intendono approvati.

Il Consorzio comunica agli Enti Consorziati la proposta di suddivisione contributiva per la formazione del bilancio preventivo. Trascorsi 30 giorni senza che gli Enti formulino osservazioni, la proposta si intende accolta ed il Consorzio può procedere all'approvazione del bilancio di previsione, che vincola gli Enti al conferimento delle quote previste.

Il Consorzio trasmette, agli Enti Consorziati, entro 30 giorni dall'approvazione il Rendiconto della gestione unitamente alla relazione illustrativa sulla trascorsa gestione.

Gli organi del Consorzio promuoveranno altresì ogni altra forma di partecipazione degli Enti consorziati per quanto riguarda gli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio medesimo.

TITOLO II

ORGANI DEL CONSORZIO

CAPO I

Norme generali

Art. 6 - Organi decisionali

Sono organi decisionali del Consorzio:

- il Consiglio
- il Comitato esecutivo
- il Presidente

Art. 7 – Organi consultivi

Sono organi consultivi del Consorzio:

- la Consulta
- il Comitato Tecnico Scientifico

Art. 8 – Organi ausiliari

E' organo ausiliario del Consorzio il Collegio dei revisori dei Conti.

Art. 9 – Disposizioni comuni

L'avviso di convocazione della riunione di organi collegiali deve essere notificata con lettera, fax o notifica a domicilio almeno cinque giorni antecedenti la seduta.

In caso di urgenza, la riunione potrà essere indetta con preavviso di almeno ventiquattro ore da spedirsi tramite telegramma, fax o posta elettronica.

Art. 10 - Controllo sugli atti

Per quanto attiene il controllo sugli atti del Consorzio si applicano le disposizioni di cui all'art. 124 e seguenti del Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 11 – Presidenza del Consiglio

Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consorzio. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere che rappresenta l'Ente portatore della quota associativa più alta o, a parità di quote, dal rappresentante più anziano di età.

Art. 12 – Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo del Consorzio.

Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti:

a) proposta di Statuto dell'Ente, Regolamenti salvo quello sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto;

c) convenzioni tra Consorzi di aree protette regionali e quelle tra Consorzio e Comune e/o Provincia e/o Comunità Montana;

d) partecipazione del Consorzio a società di capitali, enti ed associazioni; affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

e) contrazione dei mutui e dei prestiti ordinari non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio;

f) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

g) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano stati previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Comitato Esecutivo, del Direttore, del Segretario o di altri funzionari;

h) elezione del Presidente; nomina del Comitato Esecutivo; nomina di due componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori;

i) proposta di Piano Territoriale del Parco da inoltrare alla Provincia per l'adozione o le relative modifiche;

l) adozione Regolamento del Parco e progetti di intervento particolareggiato da inoltrare alla Provincia per l'approvazione;

m) adozione del Programma di Sviluppo del Parco da inoltrare alla Giunta Regionale per l'approvazione;

n) nomina della Consulta e del Comitato Tecnico Scientifico del Parco;

o) deliberazioni su indennità di carica, gettoni di presenza e rimborso spese dei componenti gli organi del Consorzio nei limiti previsti dalla legge;

p) proposta agli Enti costitutori di eventuali modifiche da apportare allo Statuto nei limiti consentiti dalla direttiva regionale di cui all'art. 14/bis comma 3° della L.R. 11/1988 come modificata dalla L.R. n. 40/1992;

q) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Consorzio, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Comitato Esecutivo da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi.

Art. 13 - Composizione e nomina

Il Consiglio è composto da sei rappresentanti degli enti consorziati nelle persone del Sindaco e del Presidente o loro delegati.

I singoli componenti del Consiglio non possono prendere parte a provvedimenti nei quali abbiano interesse personale, oppure l'abbiano il coniuge o i loro parenti entro il quarto grado.

Art. 14 – Insediamento del Consiglio

Il rappresentante del Comune di Collecchio convoca e presiede il Consiglio per il suo insediamento entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione delle nomine dei rappresentanti gli enti consorziati.

Nella prima seduta il Consiglio, preso atto del proprio insediamento, elegge il Presidente del Consorzio fra i suoi componenti; provvede alla nomina del Comitato Eesecutivo.

Art. 15 – Durata delle cariche

I componenti del Consiglio durano in carica per un periodo corrispondente al mandato dell'ente di provenienza e in ogni caso fino all'insediamento dei successori. In caso di revoca del proprio rappresentante da parte dell'ente consorziato il Consiglio, prende atto della sua sostituzione contestualmente alla nomina del nuovo rappresentante.

Art 16 – Validità delle deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente del Consorzio almeno due volte l'anno. Si riunisce inoltre quando ne faccia richiesta scritta un terzo dei componenti.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consorzio. Di ciascuna adunanza viene redatto verbale dal Segretario del Consorzio, che interviene in Consiglio con il solo diritto di parola.

Il verbale è sottoscritto congiuntamente dal Segretario e dal Presidente del Consorzio.

Il Consiglio non può validamente deliberare in prima convocazione se non sia presente almeno la metà dei componenti che rappresentino almeno il 51% delle quote

di partecipazione al Consorzio; in seconda convocazione il Consiglio può deliberare qualunque sia il numero di componenti presenti, purché rappresentino almeno il 51% delle quote consortili.

Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i componenti del Consiglio tenuti ad astenersi obbligatoriamente;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti rappresentanti almeno il 51% delle quote consortili.

I voti sono palesi, fuorché per le deliberazioni riguardanti persone.

CAPO III

Comitato Esecutivo e Presidente

Art. 17 – Nomina del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Consorzio che lo presiede e da un numero di componenti che va da un minimo di due a un massimo di quattro nominati dal Consiglio, esterni ad esso, tra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e possiedano comprovata competenza tecnica od amministrativa nel settore specifico di attività del Consorzio stesso.

I componenti del Comitato Esecutivo non possono prendere parte ai provvedimenti nei quali abbiano interesse personale, oppure l'abbiano il coniuge o i loro parenti entro il quarto grado.

I componenti del Comitato Esecutivo hanno rilevanza esterna collegialmente, quali componenti del Comitato stesso, e individualmente per incarichi speciali da questo conferiti.

Art. 18 – Durata, revoca, e scioglimento del Comitato Esecutivo

I componenti del Comitato Esecutivo restano in carica per 5 anni e possono essere rieletti. Il componente che per qualsiasi causa cessi dall'incarico nel corso del proprio mandato viene sostituito dal Consiglio.

Il sostituito resta in carica per il periodo di tempo restante la scadenza del mandato del componente sostituito.

I singoli componenti del Comitato possono essere revocati, e l'intero Comitato può essere sciolto su proposta motivata di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio approvata a maggioranza assoluta del Consiglio stesso rappresentante almeno il 51% delle quote consortili.

Gli atti di revoca del singolo componente o lo scioglimento dell'intero Comitato possono essere adottati solo contestualmente alla nomina del nuovo componente o del nuovo Comitato.

Art. 19 – Attribuzioni del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo collabora con il Presidente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Il Comitato Esecutivo compie gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente, del Direttore, del Segretario o dei funzionari; collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

E' altresì di competenza del Comitato Esecutivo l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio nonché:

a) la predisposizione degli schemi di deliberazione di competenza del Consiglio;

b) l'approvazione dei progetti di intervento in attuazione del programma di sviluppo del Parco e dei programmi annuali di investimento;

c) le azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;

d) le variazioni del bilancio preventivo e del programma annuale degli investimenti da sottoporre a ratifica del Consiglio;

e) l'approvazione o rinnovo di convenzioni non di competenza consiliare;

f) la presa d'atto degli inventari;

g) il riaccertamento dei Residui attivi e passivi;

h) la presa d'atto del verbale di chiusura;

i) la determinazione dell'ammontare dei contributi da erogare a qualsiasi titolo;

l) la programmazione delle assunzioni; l'approvazione dei bandi di concorso e delle relative graduatorie finali; decisioni circa l'assunzione di personale straordinario per particolari esigenze.

m) Adotta il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche;

n) Approva i progetti preliminari definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche;

o) Compie tutti gli altri atti assegnati dalle disposizioni del tempo vigenti non assegnati alla competenza di altri organi.

Art. 20 – Adunanze

Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente. Alle sedute partecipano il Segretario e il Direttore senza diritto di voto.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Comitato può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta scritta e motivata di almeno due componenti.

Art. 21 - Presidente del Consorzio: elezione, attribuzioni e durata in carica.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio fra i suoi componenti a maggioranza assoluta e con la partecipazione al voto di almeno il 51% delle quote consortili.

Al Presidente spetta la rappresentanza istituzionale e legale del Consorzio.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio, il comitato Esecutivo e la Consulta;
- sovraintende al buon funzionamento del Consorzio e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo;
- promuove iniziative di informazione e di partecipazione dei cittadini alle attività del Consorzio;
- irroga, per quanto di competenza, le sanzioni previste dalle normative vigenti.
- nomina il Direttore e il Segretario del Consorzio;
- attribuisce e definisce gli incarichi di dirigente, di alta specializzazione, di funzionari dell'area direttiva e di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Presidente resta in carica 5 anni e può essere rieletto.

Può essere sostituito dal Consiglio con le modalità previste dal presente Statuto per la sostituzione dei componenti il Comitato Esecutivo.

In caso di assenza o impedimento il Presidente delega in sua vece un componente del Comitato Esecutivo.

CAPO IV

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 22 – Nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Di questi, uno dei membri effettivi è designato dal Ministero del Tesoro, mentre gli altri sono nominati dal Consorzio.

I revisori di nomina consorziale sono designati dal Consiglio tra gli iscritti all'apposito registro presso il Ministero del Grazia e Giustizia di cui agli artt. 1 e seguenti del Decreto Legislativo n. 88 del 27.1.1992.

Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per una sola volta.

Non possono essere designati revisori i componenti del Consiglio o del Comitato Esecutivo.

Art. 23 – Attribuzioni

Il Collegio dei Revisori vigila e controlla sulla regolarità contabile della gestione del Consorzio con le modalità previste dalla D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO V

Organi consultivi

Art. 24 – Consulta del Parco

Il Consiglio determina la composizione della Consulta del Parco, composta da rappresentanti delle associazioni, categorie economiche, Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi del territorio del parco e da rappresentanti di altri enti interessati.

Il Comitato esecutivo provvede alla nomina della consulta secondo la composizione determinata dal Consiglio.

La Consulta viene convocata dal Presidente del Consorzio per il parere obbligatorio sul Programma di Sviluppo del parco e ogniqualvolta lo richieda lo stesso Presidente o per iscritto almeno 1/3 dei componenti il Consiglio per un parere sugli atti di programmazione e di indirizzo del parco.

Art. 25 – Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzioni propositive e consultive.

E' nominato dal Consiglio ed è costituito da 9 componenti scelti fra esperti nelle discipline indicate all'art. 15 della L.R. n. 11/88, come modificata dalla L.R. n. 40/92.

I componenti del Comitato non possono fare parte di altri organi del Consorzio.

Il comitato Tecnico Scientifico esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di :

- Regolamento del parco;
- Programma di Sviluppo;
- Progetti di intervento particolareggiato;
- Progetti di restauro ambientale, educazione ambientale e ricerca scientifica.

Il Comitato esprime inoltre il proprio parere sul Programma annuale di investimenti e su ogni altra questione afferente la gestione del parco sottopostagli dal Comitato Esecutivo e dal direttore.

Il Direttore partecipa ai lavori del Comitato in veste di Segretario senza diritto di voto.

Su proposta dell'Amministrazione provinciale di Parma e d'intesa con i Parchi della Provincia di Parma è consentita la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico unificato.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONALE

Art. 26 – Nomina del Direttore

Il Direttore viene nominato a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami ovvero assunto con contratto a tempo determinato

L'accesso alla qualifica è riservato a laureati in possesso di comprovata competenza ed esperienza nel campo delle scienze naturali, economiche e del territorio.

Il Comitato esecutivo stabilisce le modalità di svolgimento del concorso, i termini di pubblicazione del bando, la determinazione dei titoli di preferenza e quant'altro occorra per la regolarità del concorso stesso, fatte salve le prescrizioni di legge.

Il bando di concorso deve essere affisso all'Albo Pretorio del Consorzio e degli enti consorziati e, per estratto, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Il trattamento economico e normativo del Direttore è determinato in riferimento alla normativa vigente per il personale degli Enti Locali ovvero, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato con riferimento ai parametri correnti per la specifica professionalità.

Art. 27 - Attribuzioni del Direttore

Il Direttore è responsabile della gestione operativa del Consorzio. Ferme restando le competenze proprie dei responsabili degli uffici e servizi del consorzio, costituisce, dirige e presiede il comitato di direzione per coordinare l'operato dei responsabili degli uffici.

In particolare:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dal Comitato Esecutivo secondo le proprie competenze;
- partecipa alle sedute del Comitato Esecutivo senza diritto di voto;
- cura i rapporti con tutti gli enti interessati alla gestione del Parco al fine di un loro coordinamento operativo;
- è responsabile del servizio di vigilanza ai fini del rispetto dei divieti e delle prescrizioni vigenti all'interno del Parco;
- esprime parere obbligatorio in ordine alla regolarità tecnica degli atti;
- sorveglia l'andamento degli uffici consorziali e, in particolare, unitamente al Segretario, degli uffici del settore economico-finanziario ed è responsabile della gestione funzionale del personale;
- partecipa alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico in veste di Segretario senza diritto di voto e ne redige i pareri; mentre vi partecipa solamente quando trattasi di riunioni del Comitato Tecnico Scientifico unificato;
- rappresenta il Parco in tutte le sedi tecniche e operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente;
- firma gli atti del Consorzio non riservati alla competenza degli organi decisionale dei responsabili degli uffici e dei servizi e del Segretario;
- rilascia attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza relativamente ai settori di competenza;
- emette gli atti ad esso attribuiti dal Regolamento.

Il Direttore in caso di mancanza, assenza o impedimento è sostituito dal funzionario che verrà designato dal Presidente.

Art. 28 – Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente tra personale esperto in materia giuridico-contabile, preferibilmente fra il personale amministrativo degli Enti consorziati.

Il Segretario:

- svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Consorzio in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
- coadiuva il Direttore nel provvedere all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dal Comitato Esecutivo;
- sovrintende, unitamente al Direttore, allo svolgimento delle funzioni dei responsabili del settore economico-finanziario;
- presiede le commissioni di concorso riguardanti posti del settore economico-finanziario;
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute del Comitato Esecutivo e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione;
- firma, unitamente al Presidente, i verbali delle sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo;
- roga in forma pubblica amministrativa tutti i contratti di cui il Consorzio è parte e autentica scritture private, atti unilaterali e convenzioni nell'interesse dell'Ente;
- esercita ogni altra funzione prevista nello Statuto o nei regolamenti del Consorzio ovvero conferitagli dal Presidente;
- ha il compito della verifica di tutte le fasi procedimentali di istruttoria preordinate all'adozione degli atti più importanti del Consorzio;
- firma i mandati in caso di mancanza, assenza o impedimento del Responsabile del servizio finanziario.

Art. 29 – Personale del Consorzio

Il Consorzio esercita i suoi compiti con personale proprio, il cui stato giuridico ed economico viene regolamentato secondo quanto previsto dalla legislazione vigenti in materia di personale degli enti locali.

Può essere accolto anche personale comandato o distaccato proveniente dagli enti costituenti il Consorzio e dalla Regione Emilia Romagna.

Il Consorzio inoltre può avvalersi di personale degli enti consorziati, previa autorizzazione degli stessi e nell'intesa che la collaborazione sia effettuata al di fuori dell'orario di ufficio. Il Consorzio può inoltre avvalersi di personale di altri Enti locali previa autorizzazione degli stessi nel caso in cui non vi fosse disponibilità di dipendenti negli Enti consorziati.

Art. 30 Responsabili degli uffici e dei servizi.

Il consorzio compie gli atti di gestione nel rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo politico d attività di gestione a mezzo del Direttore e dei propri dipendenti posti in posizione apicale nominati dal Presidente con proprio decreto.

Il direttore e i responsabili esercitano tutte le funzioni che le disposizioni del tempo vigenti assegnano ai dirigenti degli enti locali e a loro si applicano le disposizioni del tempo vigenti per i responsabili degli uffici e servizi degli enti locali.

Art. 30 – Entrata del Consorzio

Le entrate del Consorzio sono costituite da

- contributi annui degli enti consorziati;
- contributi annui ella Regione;
- contributi straordinari degli enti consorziati, della Regione, dello Stato e di altri enti;
- proventi derivanti dalla gestione di attrezzature, impianti e beni immobili;
- proventi derivanti da concessioni e convenzioni;
- rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;
- proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente;
- eventuali altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.